

Audizione del Presidente Federolio Dott. Francesco Tabano
Commissione 9^a Agricoltura e produzione agroalimentare del Senato della
Repubblica – 7 dicembre 2021

**AFFARE ASSEGNATO N. 833 “PROBLEMATICHE CONNESSE ALLA
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PIANO PER L’OLIVICOLTURA”**

Considerazioni generali

Esprimo a nome mio personale e di tutti gli associati di Federolio, Federazione Nazionale del Commercio Oleario, un sentito ringraziamento al Presidente Vallardi e a tutti i componenti della Commissione per averci invitato a questa audizione che ci consente di condividere alcune riflessioni su quanto sta accadendo nel mondo delle imprese olearie.

La Federolio, associazione di categoria che rappresenta alcuni tra i maggiori operatori commerciali del settore oleario, intende qui rappresentare la situazione di difficoltà che molte primarie aziende stanno vivendo alla luce di sanzioni sproporzionate inflitte a seguito dell’applicazione, mai avvenuta in precedenza per i cosiddetti Panel Test, della legge 1407 del 1960 “Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva”.

Mi preme far presente, che siamo in presenza di sanzioni con importi quantificabili in milioni di euro che potrebbero comportare la chiusura delle aziende che le hanno subite e, dunque, effetti devastanti per l’intero settore oleario nonché conseguenze tragiche per l’occupazione.

Dunque prima di affrontare la realizzazione di qualsiasi piano per l’olivicoltura, crediamo sia indispensabile salvaguardare l’esistenza stessa delle imprese olearie italiane.

La problematica della corretta applicazione normativa

Il settore degli oli di oliva vergini ed extravergini è caratterizzato da un metodo di controllo basato sull’analisi sensoriale (assaggio), previsto a



FEDEROLIO

Federazione Nazionale del Commercio Oleario

livello europeo dal reg. Cee 2568/91 e s.m, sulle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva,

Tale metodo è noto come “panel test”; dato che l’analisi sensoriale è effettuata infatti da un gruppo (appunto panel) di assaggiatori addestrati riconosciuto dallo Stato membro e abilitato al controllo ufficiale.

Deve dirsi che il rischio di soggettività inevitabilmente riconducibile alla metodica del panel test è pienamente riconosciuto dalla stessa normativa comunitaria nel 13° considerando del reg. Cee 1638/98.

In nessun altro settore alimentare, infatti, è applicato un metodo di questo tipo ai fini del controllo ufficiale con conseguenze sanzionatorie.

Ciò premesso, va osservato che nel settore degli oli extravergini di oliva, anche in relazione ai controlli effettuati con il panel test, sta avvenendo, in maniera a nostro avviso illegittima, un’applicazione della legge 1407/60 sulla conformità degli oli di oliva; e ciò nonostante il fatto che, come subito si vedrà, la suddetta legge non contenga alcun riferimento al panel test stesso.

Sta di fatto che la legge 1407/60 prevede una sanzione di 400 euro a quintale per le non conformità degli oli di oliva e la sua applicazione nelle contestazioni relative al panel test ha portato recentemente all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie di entità sproporzionata e assolutamente irragionevole; ciò in assoluto spregio di tutti i principi che presiedono alla definizione dell’entità delle sanzioni da ultimo riaffermati anche nel reg, Ue 625/2017 sui controlli ufficiali nel settore alimentare.

Va subito rilevato che la suddetta legge 1407/60 non dovrebbe neppure essere considerata applicabile ai fini delle contestazioni sul panel test; ciò per via del principio affermato in un’importante sentenza del Tribunale di Trani (che si allega) che già nel 2013 aveva correttamente inquadrato la problematica sotto il profilo giuridico.

In questa sentenza si afferma che la sanzione di cui alla legge 1407/60 non può trovare applicazione in una fattispecie relativa alla non conformità al panel test di un olio extra vergine di oliva; ciò in base al principio di legalità

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

00187ROMA – Via XXIV Maggio, 43 – Tel. 06 48888940 – Cod. Fisc.03809990587

<http://www.federolio.it>

indirizzo e-mail: info@federolio.it



FEDEROLIO

Federazione Nazionale del Commercio Oleario

di cui all'art. 1 della legge 689/81 in materia di sanzioni amministrative che recita: *“nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati”*.

Osserva infatti il Tribunale di Trani che in base alle disposizioni della legge 1407/60 sono punibili solo le violazioni alle prescrizioni della legge stessa, le quali tuttavia non contemplano violazioni a leggi successive o a regolamenti comunitari (ed il panel test è contemplato, appunto, dal ben noto reg. Cee 2568/91 e s.m. sulle caratteristiche chimico – fisico – organolettiche degli oli di oliva).

Inoltre, nella sentenza si rileva che l'olio extra vergine oggetto di contestazione dell'organo di controllo ufficiale, era risultato del tutto conforme alle prescrizioni di cui alla legge 1407/60 come del resto quelli interessati alle sproporzionate sanzioni di cui si è detto.

Insomma, sulla base del principio enunciato nella sentenza allegata, risulta chiaro che la legge 1407/60, può in ogni caso, quanto alle sanzioni in essa previste, applicarsi solo alle violazioni alle prescrizioni di cui alla legge stessa e non certo alle violazioni di prescrizioni contemute in altre disposizioni e in particolare a quelle relative alla disciplina del panel test di cui al Reg. Cee 2568/91 e s.m. sulle caratteristiche fisico – chimiche – organolettiche degli oli di oliva; e ciò quanto meno, si ripete, in base al principio di legalità di cui al sopra riportato art. 1 della legge 689/1981, ma potremmo anche dire in base ad un antico brocardo latino e principio costituzionalmente garantito:” Nullum crimen, nulla poena sine lege”.

Deve ora osservarsi che la mancata applicazione della legge 1407/60 potrebbe non lasciare comunque prive di sanzione le eventuali non conformità rilevate in materia di panel test. Esse, infatti, potrebbero rientrare nella più generica fattispecie della violazione dell'obbligo di porre in essere pratiche leali di informazione di cui all'art. 7 del reg. Ue 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. La violazione di tale obbligo è punita dall'art. 3 comma 1 del d. lgs. 231/2017 con una sanzione

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

00187ROMA – Via XXIV Maggio, 43 – Tel. 06 48888940 – Cod. Fisc.03809990587

<http://www.federolio.it>

indirizzo e-mail: info@federolio.it

pecuniaria fino a 24.000 euro applicabile anche alle violazioni in materia di panel test.

A questo punto sia consentita qualche sintetica considerazione sulla natura del panel test.

Come detto il panel test deve la sua denominazione al fatto che è un esame condotto da un “gruppo” di assaggiatori professionali (appunto un “panel”); ma proprio la particolarissima natura di tale giudizio richiede un'applicazione assolutamente rigorosa della normativa stessa il che purtroppo sovente non si verifica.

Le critiche all'applicazione non corretta della metodologia, non intendono tuttavia tacciare il panel test di inattendibilità in quanto tale; ma certo esso diventa fatalmente inattendibile ove applicato in forme diverse da quelle previste. Di ciò danno buona testimonianza anche ripetute pronunce dell'autorità giudiziaria.

Del resto, anche magistrati che hanno condotto importanti inchieste nel settore dell'olio di oliva, si sono espressi criticamente in relazione al panel test, tanto che con riguardo ad esso, agli atti di un'audizione parlamentare si legge:

“Peraltro, è una prova processualmente molto critica, perché è una prova limitata alla valutazione, ancorché tecnica, di soggetti, per quanto specializzati. Se fosse solo questo l'elemento accusatorio che un PM può portare a un giudice, sarebbe molto facilmente attaccabile, perché è una prova critica, essendo solo un assaggio. È meno critica la prova analitica (che invece viene normalmente totalmente sottovalutata).

Peraltro, accade spesso che il panel test vada in prima e seconda revisione e non è infrequente che tra i due giudizi ci siano pareri contrastanti sullo stesso campione.”

Deve dirsi che soltanto con il giudizio di non conformità in revisione si può verificare se vi sia o meno contraddizione tra i vari panel ufficiali coinvolti nella verifica delle caratteristiche sensoriali di un olio extravergine di oliva.

Ciò premesso, deve dirsi che la posizione della Federolio in materia di panel test è estremamente chiara.

A causa del rischio di soggettività inevitabilmente riconducibile alla metodica del panel test e pienamente riconosciuto, come detto, dalla stessa normativa comunitaria nel 13° considerando del reg. Cee 1638/98, appare estremamente auspicabile che a essa si affianchi un metodo strumentale di laboratorio dotato dei requisiti di ripetibilità, riproducibilità e accuratezza che ne confermi le conclusioni (ad es. sulla base dell'analisi delle sostanze volatili responsabili dei difetti).

Molti studi sono in corso. Purtroppo, un metodo strumentale di conferma affidabile al momento non è stato ancora riconosciuto a livello ufficiale anche se presto i suddetti studi potrebbero pervenire a risultati apprezzabili.

In mancanza, il panel test può tuttavia costituire un utile strumento per migliorare la qualità dell'olio extravergine di oliva presente in commercio. Occorre tuttavia che le seguenti condizioni siano rigorosamente rispettate:

1. in caso di giudizio di non conformità, qualora venga richiesta revisione, è necessario - al contrario di quanto accade oggi - che i *panel* di seconda istanza non siano informati di esser tali; infatti per garantire l'attendibilità e la serenità del secondo giudizio, occorre che i *panel* di revisione ignorino di analizzare un olio già "bocciato" in precedenza da loro colleghi;
2. deve essere chiarito che si può pervenire a un declassamento soltanto nel caso in cui il difetto prevalente percepito rilevato in seconda istanza coincida con quello rilevato in prima istanza
3. Essendo i panel composti da assaggiatori professionali, è lecito aspettarsi che se un olio è effettivamente, ad esempio, rancido, esso sarà chiaramente percepito come tale da tutti gli assaggiatori professionali, in prima come in seconda istanza.



FEDEROLIO

Federazione Nazionale del Commercio Oleario

Nel rispetto di queste condizioni un declassamento di un olio dichiarato come extravergine di oliva avrebbe una certa solidità, perché si limiterebbe fortemente quel rischio di soggettività che la stessa normativa comunitaria, si ripete, con il 13° considerando de reg. Cee 1638/98 riconosce essere fatalmente connesso alla metodica del panel test.

Ma purtroppo oggi non è così e in mancanza delle garanzie di cui qui si è detto le irragionevoli e sproporzionate sanzioni di cui si è accennato appaiono particolarmente ingiuste oltre che per giunta irrogate sulla base di una legge – la 1407/60 – che non dovrebbe neppure essere applicata, per le ragioni sopra considerate, al panel test.

Conclusioni

Le sanzioni così come previste dal legislatore nazionale ed erroneamente applicate nel caso specifico da parte della ICQR non sono minimamente comparabili con quelle previste dagli altri sistemi legislativi di settore di altri Paesi europei, anzi in questi Paesi non sono previste sanzioni a seguito di Panel Test che valutino irregolare un olio all'assaggio. Pertanto, insistendo nella comminazione di sanzioni sproporzionate e non previste da una legge ad hoc, si ha l'unico risultato di produrre un palese effetto di squilibrio di competitività tra le aziende dei diversi Stati europei che penalizza solo ed esclusivamente le nostre imprese olearie uniche ad essere assoggettate a pratiche vessatorie.

Infine, chiediamo, a seguito di quanto su esposto, alla Commissione di voler chiedere un impegno forte al Governo e dunque al Ministero delle Politiche Agricole affinché trovi una soluzione corretta sotto il profilo giuridico e normativo e dunque salvaguardi un settore fondamentale del comparto agroalimentare come quello dell'industria olearia italiana.

ADERENTE ALLA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

00187ROMA – Via XXIV Maggio, 43 – Tel. 06 48888940 – Cod. Fisc.03809990587

<http://www.federolio.it>

indirizzo e-mail: info@federolio.it